



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 31/05/2005
in vigore dal 1° gennaio 2005

e successivamente modificato con:

- Delibera di C.C. n.17 del 30/03/2007
in vigore dal 01/01/2007;
- Delibera di C.C. n.74 del 18/10/2010
in vigore dal 01/01/2011
- Delibera di C.C. n. 9 del 27/02/2019
in vigore dal 01/01/2019

SOMMARIO

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1:** Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2:** Classificazione del Comune
- Art. 3:** Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto – Funzionario responsabile
- Art. 4:** Tariffe
- Art. 5:** Data di presentazione degli atti
- Art. 6:** Attribuzioni del personale addetto

TITOLO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 7:** Tipologia degli impianti pubblicitari (Piano Generale degli Impianti)
- Art. 8:** Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 9:** Autorizzazioni
- Art. 10:** Rimozione anticipata
- Art. 11:** Divieti e limitazioni
- Art. 12:** Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13:** Riferimenti normativi (dichiarazioni, termini di pagamento, ecc...)
- Art. 14:** Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta
- Art. 15:** Insegne d'esercizio – definizione
- Art. 16:** Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione
- Art. 17:** Pubblicità visiva effettuata su veicoli
- Art. 18:** Pubblicità visiva su mezzi gonfiabili

TITOLO 4° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 19:** Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 20:** Riferimenti normativi
- Art. 21:** Modalità per le affissioni

TITOLO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 22:** Sanzioni tributarie e amministrative
- Art. 23:** Riscossione

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 24:** Norma di rinvio
- Art. 25:** Entrata in vigore

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni¹, disciplina ed integra le modalità d'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative². Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2: Classificazione del Comune

In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 2008 (10.261 abitanti), il Comune di Montecchio Emilia appartiene alla classe IV (quarta).

Art. 3: Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto – Funzionario responsabile

La gestione del Servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto attualmente è affidata in concessione a soggetto abilitato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cui spettano anche le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 4: Tariffe

Le tariffe dell'imposta e del diritto sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

SOPPRESSO

Articolo 5: Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni, la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione, annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità, la data di presentazione è quella dell'acquisizione agli atti della regolare dichiarazione.

¹ D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 52.

² D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 6: Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del Servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché ad accertare le infrazioni alle norme regolamentari comunali attinenti alla pubblicità ed alle affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO 2° **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'** **E PER LE AFFISSIONI**

Art. 7: Tipologia degli impianti pubblicitari **(Piano degli Impianti pubblicitari)**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Piano degli impianti pubblicitari, nel rispetto dell'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano degli impianti pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 8 : Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 9.592 unità registrata al 31/12/2004, non deve essere inferiore a mq. 108, pari a 154 fogli del formato 70 x 100.
2. La stessa superficie deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale o sociale, per il 10% alle affissioni prive di rilevanza economica e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

4. In eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 3, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9: Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano degli impianti pubblicitari.

Art. 10: Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 11: Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.
2. E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo lancio di materiale pubblicitario da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà essere disciplinata.

Art. 12: Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò destinati dal Comune.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti si applicano le sanzioni amministrative (comprese quelle di natura tributaria) così come stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO 3° **IMPOSTA COMUNALE** **SULLA PUBBLICITA'**

Art. 13: Riferimenti normativi (dichiarazioni, termini di pagamento, ecc...)

Le disposizioni di legge³ che disciplinano il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione della imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia, le riduzioni e le esenzioni s'intendono qui riportate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

1. Presupposto dell'imposta:

- a) l'affissione di manifesti e simili effettuata (anche per conto terzi) dai diretti interessati su strutture di loro pertinenza e a tale scopo adibite riveste natura pubblicitaria e come tale è assoggettata all'imposta di pubblicità con le stesse modalità previste per la pubblicità ordinaria⁴;
- b) per esercizio di attività economica⁵ s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati sia nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sia nell'esercizio di qualsiasi altra attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da un soggetto che per natura o statuto non si prefigga scopo di lucro.

³ D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e successive modificazioni

⁴ D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 12 modificato al 3° comma dall'art. 145 della Legge 23.12.2000, n. 388

⁵ D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 5, comma 2°

2. Dichiarazione:
 - a) le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono contenere tutti i dati necessari, previsti dalla legge, per l'esatta determinazione del tributo e l'identificazione del materiale; le stesse devono essere presentate direttamente al Concessionario, o al Comune in caso di gestione diretta, con conseguente rilascio di ricevuta, oppure possono essere spedite tramite posta;
 - b) le dichiarazioni d'iscrizione devono essere prodotte prima dell'inizio della pubblicità e quelle di variazione prima della variazione stessa.
3. Pagamento dell'imposta:
 - a) per la pubblicità annuale è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell'interessato, sempre che l'ammontare complessivo dell'imposta superi l'importo di Euro 1.549,37. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa cadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
 - b) La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Concessionario o dal funzionario responsabile designato dalla Giunta Comunale, in caso di gestione diretta.
4. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili per la presentazione d'eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.

Art. 14: Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe applicabili (maggiorazioni comprese) e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo impositivo considerato.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 15: Insegne d'esercizio – definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna);

Art. 16: Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie

complessiva fino a 5 metri quadrati.⁶ Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- 2) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- 3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- 4) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna⁷;
- 5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
- 6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

⁶ Art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni (comma aggiunto ad opera del comma 1 dell'art. 10 della Legge 28.dicembre 2001, n. 448, modificato dall'art. 1, comma 311, della L. 27/12/2006 n. 296).

⁷ Fatta salva la previsione di cui all'art.1, comma 311, lett. a), della Legge 27.12.2006 n. 296 intervenuto sul comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93.

Art. 17: Pubblicità visiva effettuata su veicoli

1. La pubblicità visiva effettuata su veicoli si considera sempre annuale a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Art. 18: Pubblicità visiva su mezzi gonfiabili

I mezzi pubblicitari gonfiabili non collocati al suolo ma sospesi in aria sono assimilati ai palloni frenati⁸ con conseguente applicazione delle relative tariffe e modalità.

TITOLO 4° DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19: Servizio delle pubbliche affissioni

1. Nell'ambito del territorio di Montecchio Emilia, le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 20: Riferimenti normativi

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dagli articoli di legge⁹ le cui disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.

⁸ D.Lgs. 507/93, Art. 15, comma 3°.

⁹ D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché, finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune, sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Richiesta del servizio e pagamento del diritto:
 - a) per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Concessionario o al Comune, in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta con l'indicazione del tipo, del titolo e del numero di manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente devono effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti ;
 - b) è consentito pagare il diritto relativo alle affissioni non commerciali direttamente presso gli uffici del Concessionario o del Comune, nel caso di gestione diretta. A fronte dell'avvenuto pagamento verrà emessa la relativa quietanza;
 - c) il pagamento del diritto a mezzo c.c.p., da effettuarsi anch'esso contestualmente alla richiesta del servizio, deve essere comprovato mediante l'esibizione della relativa attestazione di versamento.

Art. 21: Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste regolarmente saldate.
2. In caso di ordini pervenuti tramite posta nello stesso giorno, verrà data la precedenza al cliente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto e al rimborso parziale nei casi previsti dalla legge.¹⁰

¹⁰ D. Lgs. 507/93, art, 22, commi 4, 5, 7

TITOLO 5°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22: Sanzioni tributarie e amministrative

1. Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge¹¹, dal Regolamento generale delle entrate tributarie e dal Piano degli impianti.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Art. 23: Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. assolve l'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' necessario conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

TITOLO 6°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24: Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 25: Entrata in vigore

Il presente regolamento , così come modificato, entra in vigore dall'1.1.2019.

¹¹ D. Lgs. 471 – 472 – 473 del dicembre 1997, D.Lgs. n. 507/1993.